CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'AI SENS		
Cortice EA m-da Min	istero della Giustizia 💢 🔠)
DEGLIARTIE 54 DEEDD.		L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
27.f.6/2023.0	2 O GIU 2023 MI N	ISTERIALE 26 MARZO 2001
Fundane Warro	C RUO DECIA Atività Sottofascidolo	Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la pena del lavoro di pubblica utilità è prevista anche per i reati di cui agli artt. 186 e 187 Codice della Strada;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente **Associazione Inchino alla Vita APS-ETS**, avente sede in Piazza della Repubblica n. 08, 46051 San Giorgio Bigarello (MN) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Pietro Bernardi, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Ferrari Simona, nata il 27-11-1971 a Ostiglia, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità

Sf. M

con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 1. Lavori di piccola manutenzione ordinaria delle due strutture di accoglienza mamma-bambino da svolgersi solo in presenza dell'operatore di comunità o della reperibilità dello stesso in caso di breve allontanamento;

- 2. Sfalcio d'erba e piccola manutenzione del verde nei giardini delle due strutture sempre in presenza dell'operatore di comunità o della reperibilità dello stesso in caso di breve allontanamento;
- 3. Spostamento mobili all'interno delle due strutture e aiuto nel reperire nuovo mobilio dall'esterno in presenza dell'operatore;
- 4. Conferimento in discarica in presenza dell'operatore di comunità;
- 5. Piccoli lavori di manutenzione auto delle strutture;
- 6. Collaborazione con altri volontari fidati dell'associazione in caso di lavori più ampi o allestimento di momenti di convivialità;
- 7. Svolgimento di piccoli lavori di accudimento degli animali di corte presenti nelle due strutture utili per il lavoro di facilitazione del superamento dei traumi in donne e bambini vittime di violenza;
- 8. Aiuto nella progettazione e successiva realizzazione di un piccolo orto in entrambe le strutture;
- 9. co-partecipazione e supporto alla fase di informazione, diffusione e pubblicazione delle progettualità e dei risultati raggiunti sia all'interno del circuito della Giustizia Minorile e di Comunità, sia attraverso eventi e/o iniziative in sede locale, ispirandosi anche a iniziative e buone prassi.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: dell'Ufficio Tecnico e Tecnico – Manutentivo nella persona dell'Arch. I. Riccardo Fontanesi. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 20 giugno 2023

II Rappresentante dell'Ente

Ferrari Simona

Il Presidente Vicario del Tribunale di Mantova
Dort. Manro Pietro Bernardi